

ANTEPRIMA LEGISLATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA IV/2024

AZIONI DI LOBBY DELL'ANCE

AUDIZIONI SVOLTE

Decreto Salva Casa - Blocco Milano - Piano Casa

Si è svolta il **12 giugno l'audizione ANCE** presso la Commissione Ambiente della Camera, nell'ambito dell'esame, in prima lettura, in sede referente, del DL 69/2024 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica" (DDL 1896/C). Il Vicepresidente ANCE Edilizia e Territorio, Stefano Betti, ha evidenziato, in premessa, che il decreto interviene ad apportare una serie di modifiche al DPR 380/2001 "Testo Unico Edilizia" con l'obiettivo di **superare alcune delle rigidità che caratterizzano questa normativa e agevolare in primis la commerciabilità degli immobili**, soprattutto a destinazione residenziale, fino ad oggi resa difficile a causa della presenza di difformità minori rispetto allo stato legittimo dell'immobile.

Decreto Salva Casa

L'Ance valuta positivamente l'attenzione che il Governo dedica a questa tematica con un Decreto-legge che crea le premesse per l'avvio di processi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente ai nuovi standard tecnici, tecnologici e in ultimo di vivibilità. Senza la risoluzione delle questioni attinenti alle piccole difformità si rischierebbe, infatti, di bloccare di fatto le operazioni di adeguamento necessarie anche alla stessa attuazione della direttiva sulla prestazione energetica.

Il Decreto, tuttavia, interviene nuovamente con modifiche puntuali al Dpr 380/2001 proseguendo la strada intrapresa da ormai 14 anni che ha visto la normativa edilizia oggetto di numerose modifiche attraverso l'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza (es. DL 40/2010; DL 70/2011; DL 69/2013; DL 76/2020, ecc.). Questo mostra come sia importante ed urgente arrivare ad una revisione della disciplina edilizia in un'ottica "organica" e in una visione "integrata" che tenga conto della necessità di superare e **modificare tutte le normative obsolete e anacronistiche su cui si regge la complessiva materia edilizia e urbanistica**. Per fare questo occorre **scardinare tutti quei meccanismi normativi che impediscono di fatto l'attuazione degli interventi di trasformazione urbana**, primo fra tutti il DM 1444/68 sino ad arrivare ad una riforma dei principi su cui si regge la legge urbanistica ferma al 1942 e alla definizione di una legge sulla rigenerazione urbana. Al contempo è necessario riattualizzare il decreto del 1975 sui requisiti igienico-sanitari per garantire che le norme possano adattarsi meglio alle nuove esigenze e all'evoluzione dei contesti abitativi. **C'è bisogno di una presa di responsabilità da parte di tutti ed in primis delle istituzioni nazionali** affinché vengano colmate con urgenza le lacune normative che, soprattutto dal punto di vista urbanistico-edilizio impediscono il cambiamento e mostrano attualmente una fortissima inadeguatezza.

Blocco Milano

Alla necessità di arrivare ad una visione più integrata della materia urbanistica ed edilizia **si affianca il tema della certezza delle regole** che qualsiasi riforma deve essere in grado di garantire.

È quanto è emerso con particolare risalto nell'ambito di alcune vicende che stanno interessando la città di Milano che, proprio per l'assenza di un sistema di regole che dia garanzie a cittadini, operatori ed investitori del settore, sta bloccando la città.

Da un lato la presenza di norme nazionali contenute ancora nella Legge del 1942 e nel DM 1444/68 pensate per far "sviluppare" ex novo un territorio ancora non urbanizzato e che dovrebbero essere "riadattate" ad oggi, dove l'esigenza è quella di favorire la "rigenerazione urbana". Dall'altro

gli strumenti edilizi contenuti nel DPR 380/2001 che da più di 10 anni cercano di spingere le azioni verso questa direzione ma che di fatto **si scontrano con "letture" interpretative divergenti**.

Il richiamo è al **tema della demolizione e ricostruzione** che ha visto nel 2002 una sua **inclusione nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia** con l'esplicita eliminazione del concetto di "successiva e fedele ricostruzione". Successivamente, a seguito di ulteriori interpretazioni normative contrastanti, il legislatore è intervenuto nel 2013 (**DL 69/2013**) **ampliando la nozione di demolizione e ricostruzione eliminando il rispetto della sagoma**. Per poi arrivare nel 2020 (**DL 76/2020**) con la previsione di ulteriori modifiche con cui il legislatore ha espressamente indicato i **requisiti che possono essere variati nell'edificio** da ricostruire come richiamati dagli stessi lavori preparatori della Legge di conversione del DL 76/2020 (Atto n. 1883 del Senato), dove si legge che *"Un primo obiettivo è quello di consolidare quanto stabilito dal legislatore con il decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 e con il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ma che è stato disconosciuto da talune posizioni giurisprudenziali anche recenti), vale a dire che gli interventi di ristrutturazione ricostruttiva possono prevedere che l'edificio da riedificare presenti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche differenti rispetto a quello originario."*

A distanza di 4 anni siamo di nuovo al punto di partenza e si ritorna a discutere di questo tema e della **"certezza del diritto"** che troppe volte è assente in questo ordinamento determinando una **grave "instabilità" su cui auspichiamo si trovi una soluzione "equilibrata"**.

Piano Casa

Nell'ambito delle azioni sulle quali auspichiamo un intervento vi è, inoltre, il **tema casa** nei suoi aspetti più complessivi come risposta al fabbisogno abitativo.

Se l'obiettivo prioritario deve essere quello di favorire l'accesso alla casa a condizioni sostenibili, servono **politiche di sostegno dell'abitare integrate con quelle di rinnovo urbano** inteso come sostegno alla qualità dell'abitato (non solo riqualificazione degli edifici ma rinnovamento del contesto urbano che comprende l'accessibilità, la mobilità, i servizi e le attrezzature di interesse collettivo).

Per fare questo servono strumenti condivisi che è poi l'obiettivo del Tavolo Piano Casa costituito presso il Ministero delle Infrastrutture e di cui questo Decreto-legge rappresenta una prima parte.

In questo quadro il nuovo "piano casa" deve essere in grado di anticipare tutta una serie di misure che siano di supporto ai comuni e agli operatori privati e nello stesso tempo siano di aiuto per la costruzione di quartieri che sappiano modellarsi con la stessa velocità con cui si evolvono le esigenze e i bisogni della società.

Sotto questo profilo è di evidenza **l'importanza che assume oggi il cambio della destinazione d'uso nelle politiche urbane**.

Cambi d'uso

Per questo motivo, passando ad un esame più specifico delle previsioni contenute nel DL 69/2024, si ritiene prioritario riservare una maggiore attenzione alle norme con cui il decreto interviene ad affrontare il **tema dei mutamenti d'uso**.

In primo luogo, si ritiene che sia da valutare maggiormente **la possibilità che le norme agevolative del decreto siano estese anche ai cambi con opere**, in quanto nei processi dei cambi d'uso non è l'intervento edilizio in sé che influisce (le cui possibilità sono espressamente consentite dai piani urbanistici), quanto la relativa funzione e, pertanto, il nuovo uso che si assume all'interno della singola unità immobiliare.

Dato, inoltre, che il Decreto interviene su singole "unità immobiliari" e non su immobili "interi", sarebbe opportuno **consentire sempre il cambio d'uso quando il passaggio avvenga tra categorie omogenee senza alcun tipo di condizione** (es. da residenza a studio professionale e viceversa, ecc.). D'altronde già molte leggi regionali hanno previsto queste operazioni classificando le destinazioni d'uso tra loro omogenee e consentendo questi passaggi.

Con riferimento alla possibilità di cambiare la destinazione tra categorie differenti (es. da residenziale a ricettivo, da commerciale a direzionale, ecc.), il decreto-legge ha sicuramente il pregio di voler aprire ad un principio di indifferenza funzionale per determinate zone urbanistiche (zona A, B e C), ma alcune delle condizioni poste rischiano di fatto di vanificarne il relativo intento. Anche in questo caso si tratta di norme relative alle "singole unità immobiliari" e, per questo motivo, si ritiene che sia necessario:

- circoscrivere maggiormente i casi per i quali gli strumenti urbanistici possono prevedere delle "condizioni" a quelle situazioni che possono contrastare con particolari interessi pubblici (es. sicurezza, salute pubblica);
- eliminare l'obbligo per cui il mutamento sia finalizzato alla forma di utilizzo dell'unità immobiliare "conforme a quella prevalente" nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile.

In merito a quest'ultimo aspetto, il principio della "prevalenza" di fatto porterebbe ad ingessare ancora di più le zone dei nostri quartieri con il rischio di una "mono-funzionalità" rispetto alla necessaria "mixità funzionale".

In molte Regioni sono presenti da anni concetti come "compatibilità, complementarità ecc.." per facilitare i cambi d'uso nell'ottica della rigenerazione urbana e comunque norme di maggiore incentivazione che si ritiene debbano essere salvaguardate.

Stato legittimo - tolleranze - accertamento di conformità

Tra le altre disposizioni su cui Ance auspica un maggior intervento si evidenziano:

- varianti ante 1977 – è necessario salvaguardare queste situazioni dato che prima del 1977 non era disciplinata l'ipotesi della parziale difformità e delle varianti in corso d'opera. Il progettista incaricato utilizzava tecniche di rappresentazione grafica manuale, con tutte le approssimazioni del caso, compresa la sintesi tra le componenti del progetto limitandosi ad esempio ad indicare un "piano tipo" da considerare valido anche per gli altri livelli previsti. Tutte le misurazioni non avevo di certo il carattere di estrema precisione che oggi invece le tecnologie informatiche e strumentali consentono; il tecnico comunale incaricato del sopralluogo per il rilascio dell'agibilità riportava graficamente le eventuali difformità direttamente sul progetto depositato in Comune (e le disegnava a mano) ritenendole non rilevanti rispetto ai requisiti edilizi ed igienico sanitari al tempo vigenti. Ferma restando l'esigenza di contrastare l'abusivismo edilizio, vi è quindi la necessità di fornire una risposta semplice ed efficiente a queste casistiche di difformità che, in considerazione delle loro caratteristiche e del tempo trascorso, richiedono di essere valutate diversamente rispetto all'attuale quadro normativo;
- stato legittimo – occorre chiarire maggiormente nella presentazione dei titoli abilitativi riguardanti gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali, che le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili e i relativi accertamenti dello Sportello unico per l'edilizia, sono riferiti esclusivamente alle parti degli edifici interessate dai medesimi interventi, rimanendo impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità delle restanti parti dei medesimi edifici;
- tolleranze – nel condividere gli aumenti percentuali, si ritiene necessario eliminare il limite temporale introdotto al fine di riportare le tolleranze alla loro finalità di errori costruttivi ed estenderne l'applicazione alle difformità minori dove è certo il legittimo affidamento dei privati;
- nuovo accertamento di conformità per le parziali difformità – occorre chiarire maggiormente alcuni aspetti applicativi in rapporto anche alla relativa applicazione agli immobili vincolati;
- destinazione proventi: accanto alla possibilità di destinare una quota pari ad un terzo delle entrate derivanti dall'applicazione di alcune delle nuove norme sia alla demolizione di opere abusive che alla realizzazione di interventi di rigenerazione urbana in generale, si ritiene opportuno che tali proventi siano anche messi a disposizione dei Comuni per la riduzione dei fenomeni di disagio abitativo.

Per il dettaglio delle osservazioni e proposte ANCE sulle misure del testo si rinvia al documento [Dossier Posizione ANCE sul DECRETO SALVA-CASA](#), consegnato agli atti della Commissione per la pubblicazione sul sito web.

Riqualificazione del patrimonio immobiliare in Italia e in particolare a Milano

Nel Question Time svolto alla Camera nella seduta del 26 giugno 2024, **il Ministro delle infrastrutture Salvini ha risposto all'Interrogazione** (n. [3-01290](#) primo firmatario il Presidente On. Lupi del Gruppo NM) sulla **riqualificazione del patrimonio immobiliare italiano e della città di Milano** in cui, nelle premesse, è stata citata l'ANCE nei seguenti termini:

–nel corso dell'assemblea annuale dell'Associazione nazionale costruttori edili (Ance) del 18 giugno 2024, la presidente Federica Brancaccio ha stimato una diminuzione degli investimenti nel settore del 7,4 per cento rispetto al 2023. Per gli interventi di riqualificazione, la diminuzione prevista raggiunge la percentuale del 27 per cento.

Il Ministro ha risposto:

*-con il decreto-legge Salva casa, con scadenza degli emendamenti nelle prossime ore – e mi sembra che ce ne siano alcune centinaia da parte di tutti i gruppi, quindi immagino che ci sarà una fiorente e arricchente discussione - abbiamo infatti cercato di rendere più facile la vita dei tanti italiani che, a causa di lievi difformità interne, non possono vendere, ristrutturare o valorizzare i loro immobili, semplificando le procedure edilizie, ad esempio passando dal silenzio-rigetto al silenzio-assenso a carico della Pubblica Amministrazione. Non è un percorso destinato ad esaurirsi nel decreto Salva casa. In autunno, infatti, **stiamo lavorando con l'intenzione di presentare un disegno di legge delega per l'integrale riscrittura del testo unico dell'edilizia**, nell'ottica della chiarezza e della semplicità delle regole.*

*-Si inserisce in questo contesto anche l'attenzione per la **situazione, da lei richiamata, di stallo, che oggi affligge il settore edilizio del comune di Milano**, ma penso anche ad altri comuni, come Bergamo. Nel pieno rispetto dell'azione della magistratura ritengo che **nessuno possa permettersi di lasciare le nostre città e il mercato dell'edilizia in una situazione di inerzia, incertezza o paura. Per risolvere il problema, sono al vaglio proposte emendative al decreto-legge Salva casa di cui parlo.***

Il percorso su cui stiamo riflettendo è diviso in due fasi: una fase di sanatoria per il pregresso, perché non è possibile pensare di demolire, oggi pomeriggio, immobili abitati da centinaia di famiglie, e una seconda fase, che dovrà invece impegnare le amministrazioni centrali e territoriali nella definizione di quello che è il perimetro della cosiddetta ristrutturazione edilizia.

-Negli ultimi decenni, la normativa nazionale ha operato una chiara scelta a favore della cosiddetta demo-ricostruzione (demolisco un edificio per ricostruirne uno più moderno e rispondente alle esigenze del territorio). Non è immaginabile tornare indietro rispetto a questo percorso, ferma restando l'esigenza di accompagnare lo sviluppo edilizio con forme adeguate di contribuzione agli oneri urbanistici.

In conclusione, in una prospettiva di medio e lungo periodo, confermo che gli interventi di rigenerazione urbana costituiranno una priorità della futura legge delega di settore, alla quale conto che tutti i gruppi in questo Parlamento possano contribuire e, a tal fine, siamo pronti a confrontarci con gli operatori del settore, per trovare soluzioni sostenibili e lungimiranti fin da oggi.

Link al [Resoconto](#) del Question Time

AUDIZIONI DA SVOLGERE

DDL "Intelligenza artificiale"

Le Commissioni riunite Ambiente e Lavoro del Senato, nell'ambito dell'esame del DDL del Governo in materia di intelligenza artificiale, hanno indetto un ciclo di audizioni. Al riguardo, l'**ANCE** ha fatto richiesta e dovrebbe essere ascoltata in una prossima data da definirsi.

ATTIVITÀ DEL PARLAMENTO

SENATO DELLA REPUBBLICA



Provvedimenti
all'esame del Senato
della Repubblica al
28 giugno 2024

Provvedimento	Iter
DDL "Rigenerazione urbana" DDL 29/S e abb.	<p>La Commissione Ambiente ha concluso il ciclo auditivo sui provvedimenti abbinati:</p> <p>(29) MIRABELLI -PD - Misure per la rigenerazione urbana;</p> <p>(42) ROSSOMANDO -PD - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana;</p> <p>(761) GASPARRI e PAROLI - FI - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana;</p> <p>(863) OCCHIUTO - FI - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana;</p> <p>(903) DREOSTO - Lega - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana;</p> <p>(1028) Elena SIRONI - M5S - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo).</p> <p>Da ultimo sono stati assegnati due ulteriori testi:</p> <p>il DDL 1122, a prima firma del Sen. De Priamo del Gruppo FDI (che sostituisce il precedente 1113/S) e il DDL 1131, a firma della Sen. Gelmini del Gruppo AZ ed è stato dato mandato al Relatore ad elaborare un testo unificato da proporre poi alla Commissione quale testo base per il prosieguo dei lavori.</p> <p>Le proposte di legge abbinata prevedono, in particolare, tra le finalità:</p> <ul style="list-style-type: none">-favorire il riuso, il rinnovamento o la sostituzione di aree già urbanizzate e di aree produttive; il riuso, il rinnovamento o la sostituzione di complessi edilizi e di edifici pubblici o privati in stato di degrado e di abbandono o dismessi o inutilizzati o in uso ma in via di dismissione o da rilocalizzare;-migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, tramite il principio del riuso e della invarianza idraulica, anche al fine della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, favorendo il riequilibrio ambientale, la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e il rimboschimento, l'attuazione di soluzioni tecnologiche, architettoniche e ingegneristiche per la sicurezza sismica, l'efficientamento energetico e il contenimento di fenomeni quali isole di calore, eventi meteorologici estremi e dissesto idrogeologico, nonché incrementare la biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;-realizzare infrastrutture strategiche per lo sviluppo ecosostenibile e per la realizzazione di opere di difesa e messa in sicurezza del territorio e del costruito ubicato in contesti a rischio idrogeologico;

	<p>-privilegiare interventi di densificazione urbana e di compensazione urbanistica per il miglioramento dei servizi pubblici, anche allo scopo di perseguire il «saldo zero» del consumo di suolo.</p>
<p>DDL “Semplificazione legislazione lavoro” DDL S.672</p>	<p>Il provvedimento a firma parlamentare è all’esame, in prima lettura, della Commissione Lavoro del Senato al 12 giugno 2024.</p> <p>In particolare, è stata presentata la proposta ANCE in tema di:</p> <p>CIGO: eventi meteo: consentire alle imprese del settore edile di poter effettivamente beneficiare della cassa integrazione guadagni ordinaria laddove vi sia una effettiva impossibilità di attendere alle lavorazioni in ragione delle intemperie stagionali, a prescindere dalla prevedibilità delle stesse.</p> <p>Tra le proposte emendative, si evidenziano, inoltre, alcuni emendamenti, sostenuti da ANCE in coordinamento con Confindustria, volti a sopprimere la disposizione del testo che, in materia di ricorsi avverso la sospensione dell’attività, elimina il riferimento all’Allegato I del Testo Unico Sicurezza con l’elenco delle 13 gravi violazioni che giustificano tale misura. L’obiettivo dell’intervento è quello di escludere la discrezionalità agli organi di vigilanza nell’individuazione delle “gravi violazioni” che danno luogo alla sospensione stessa. Il testo prevede, tra l’altro, una disposizione, in materia di DURC, in cui si prevede che, in assenza di omissioni contributive, la mera irregolarità formale correlata a errori commessi nella presentazione della denuncia contributiva non può comportare la revoca o il mancato rilascio del DURC e che non possono, altresì, comportare la revoca o il mancato rilascio del DURC scostamenti tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascuna gestione nella quale l’omissione si è determinata, che risultino pari o inferiori al 3 per cento, comprensivi di eventuali accessori di legge, con un limite minimo di euro 150 e un limite massimo di euro 10.000 (al riguardo, sono stati presentati emendamenti soppressivi). Sono previste, altresì, norme in materia di: contratti di collaborazione, lavoro a tempo determinato; sicurezza sul lavoro; risoluzione del rapporto di lavoro; lavoro agile.</p>
<p>DDL “conferimento efficacia titolo esecutivo congruità ordini e collegi professionali” DDL S.901</p>	<p>Il provvedimento a firma parlamentare è all’esame in sede referente della Commissione Giustizia, che, dopo aver stabilito una prima scadenza del termine degli emendamenti, ha deciso di riaprire i termini e coinvolgere l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso, istituito con la Legge 49/2023, per ulteriori approfondimenti sui contenuti e le connesse riflessioni sulla sua opportunità di modifica. Tale orientamento è stato ribadito dal Relatore nell’ultima seduta del 14 maggio scorso.</p> <p>Il testo, che si compone di un solo articolo, interviene sulla normativa in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, estendendo l’ambito applicativo della disciplina vigente in tema di esecutività dei pareri di congruità a tutti i soggetti passivi del rapporto professionale, indipendentemente dalla loro natura pubblica o dimensionale.</p> <p>Attualmente la legge n. 49 del 2023 definisce “equo” il compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dalla legge, prevedendone l’applicazione alle attività professionali che:</p> <ul style="list-style-type: none"> -hanno ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 c.c.; -trovano fondamento in convenzioni; -sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), nonché di imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

	<p>La legge n. 49 ha esteso, altresì, l'applicazione della disciplina dell'equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione e delle società partecipate dalla P.A. Per il quadro normativo dell'equo compenso e le modifiche introdotte dal testo si veda anche il Dossier di approfondimento del Senato.</p>
<p>DDL "Intelligenza artificiale" DDL S.1146</p>	<p>Il provvedimento a firma parlamentare (DDL S.1146) il 13 giugno 2024 è all'esame, in sede referente, in prima lettura delle Commissioni Ambiente e Lavoro, che hanno stabilito lo svolgimento di un breve ciclo auditivo, a cui L'ANCE ha fatto richiesta di partecipare (data in corso di definizione).</p> <p>Nel testo, in particolare, vengono definiti:</p> <p>-sistema di intelligenza artificiale: un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output, quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali.</p> <p>-modello di intelligenza artificiale: modelli che identificano strutture ricorrenti con l'uso di collezioni di dati, che hanno la capacità di svolgere un'ampia gamma di compiti distinti e possono essere integrati in una varietà di sistemi o applicazioni.</p>
<p>DDL "Semplificazione legislazione lavoro" DDL S.672</p>	<p>Il provvedimento a firma parlamentare (prima firmataria la Sen. Paola Mancini del Gruppo FdI) è all'esame, in prima lettura, in sede redigente (con iter più rapido e possibilità di modifiche al testo solo in Commissione) della Commissione Lavoro del Senato dove nella seduta dell'8 maggio scorso sono stati formalizzati gli emendamenti. È stata presentata la proposta ANCE per:</p> <p>CIGO: eventi meteo: consentire alle imprese del settore edile di poter effettivamente beneficiare della cassa integrazione guadagni ordinaria laddove vi sia una effettiva impossibilità di attendere alle lavorazioni in ragione delle intemperie stagionali, a prescindere dalla prevedibilità delle stesse.</p> <p>Tra le proposte emendative, si evidenziano, inoltre, alcuni emendamenti, sostenuti da ANCE in coordinamento con Confindustria, volti a sopprimere la disposizione del testo che, in materia di ricorsi avverso la sospensione dell'attività, elimina il riferimento all'Allegato I del Testo Unico Sicurezza con l'elenco delle 13 gravi violazioni che giustificano tale misura. L'obiettivo dell'intervento è quello di escludere la discrezionalità agli organi di vigilanza nell'individuazione delle "gravi violazioni" che danno luogo alla sospensione stessa. Nella seduta del 12 giugno scorso è stata conclusa la fase di illustrazione delle proposte. Il testo prevede, tra l'altro, una disposizione, in materia di DURC, in cui si prevede che, in assenza di omissioni contributive, la mera irregolarità formale correlata a errori commessi nella presentazione della denuncia contributiva non può comportare la revoca o il mancato rilascio del DURC e che non possono, altresì, comportare la revoca o il mancato rilascio del DURC scostamenti tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascuna gestione nella quale l'omissione si è determinata, che risultino pari o inferiori al 3 per cento, comprensivi di eventuali accessori di legge, con un limite minimo di euro 150 e un limite massimo di euro 10.000 (<i>al riguardo, sono stati presentati emendamenti soppressivi</i>). Sono previste, altresì, norme in materia di: contratti di collaborazione, lavoro a tempo determinato; sicurezza sul lavoro; risoluzione del rapporto di lavoro; lavoro agile.</p>

<p>Conversione in legge del DL 63/2024 "Agricoltura" DDL S.1138</p> <p>Termine di conversione: 14 luglio 2024</p>	<p>Il provvedimento d'urgenza del Governo (DDL S.1138) è all'esame, in prima lettura, in sede referente, della Commissione Agricoltura del Senato, dove alla scadenza del termine sono state formalizzate numerose proposte emendative a firma parlamentare, oltre a 26 emendamenti dei Relatori (di cui 2 in ottemperanza ai rilievi espressi dalla Commissione Bilancio). Sulle proposte è stato già svolto il vaglio di ammissibilità e nella corrente settimana si procederà ai pareri e alle votazioni. Tra le norme del testo, si evidenziano, in particolare:</p> <p>-Art. 5 "Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo" volto a prevedere che l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, di cui all'art. 6-bis lett. b del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree dove sono già installati impianti della stessa fonte, nelle cave e miniere cessate, i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale, nelle aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti e nelle aree adiacenti alla rete autostradale (di cui rispettivamente alle lettere a) limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata (lettere c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8 del Dlgs 199/2021). Tale installazione non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile (ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199), nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate alla data di entrata in vigore del decreto in esame sono concluse ai sensi della normativa previgente.</p> <p>-Art. 11 "Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche"</p> <p>In cui si prevede, tra l'altro, che:</p> <p>-Entro il 30 giugno 2024 la cabina di regia approva la proposta di elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica;</p> <p>-Entro il 31 maggio 2024 le autorità di bacino distrettuali individuano e trasmettono al Commissario straordinario, per il territorio di competenza, le misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica;</p> <p>-Entro il 31 ottobre 2024 le autorità di bacino distrettuali trasmettono al Commissario straordinario la ricognizione delle risorse che concorrono al contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, già contenute nelle programmazioni dell'ultimo quinquennio;</p> <p>-Entro il 15 giugno 2024, il Commissario straordinario trasmette alla Cabina di regia, sulla base dei dati comunicati dalle autorità di bacino distrettuali, la proposta di elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica.</p> <p>Sulle ulteriori norme del testo si veda il Dossier di approfondimento del Senato - 21 maggio 2024</p>
--	--

CAMERA DEI DEPUTATI



Provvedimenti
all'esame della
Camera dei Deputati
al 28 giugno 2024

Provvedimento	Iter
<p>Conversione in legge del DL 69/2024 "Salva casa" (DDL C. 1896)</p> <p><i>Termine di conversione: 28 luglio 2024</i></p>	<p>Il provvedimento d'urgenza del Governo, approvato nel Cdm del 24 maggio, è all'esame, in sede referente, in prima lettura della Commissione Ambiente della Camera, che ha stabilito lo svolgimento di un ciclo di audizioni sul testo per la settimana corrente. L'ANCE ascoltata il 12 giugno scorso, ha evidenziato, in particolare, l'urgenza di una revisione della disciplina edilizia in un'ottica organica che tenga conto della necessità di superare e modificare tutte le normative obsolete e anacronistiche su cui si regge la materia edilizia e urbanistica.</p> <p>Nella settimana corrente scadrà il termine per gli emendamenti. Al riguardo l'Associazione ha provveduto a veicolare le proposte in materia, tra l'altro, di: mutamento destinazione d'uso; varianti ante '77; stato legittimo; tolleranze; destinazione proventi; accertamento di conformità-parziali difformità; variazioni essenziali. Il testo, che recepisce in parte alcune istanze ANCE, modifica il DPR 380/2001 su diversi temi, tra cui: attività edilizia libera, tolleranze costruttive ed esecutive, accertamento della conformità, stato legittimo dell'immobile, mutamento della destinazione d'uso.</p>
<p>DDL "Ricostruzione" (DDL C.1632)</p>	<p>Il provvedimento del Governo è assegnato, in sede referente, in prima lettura, alla Commissione Ambiente. Nella seduta del 22 febbraio 2024, il testo è stato abbinato all'esame delle proposte di legge, a firma parlamentare, in materia di protezione civile e ricostruzione post eventi emergenziali (DDL 589/C e DDL 647/C), sulle quali è stato già svolto un ciclo auditivo, cui ANCE ha partecipato il 20 settembre 2023. Alla luce di questo nuovo abbinamento la Commissione ha stabilito di procedere ad un secondo e più ristretto ciclo auditivo a cui l'ANCE ha partecipato il 10 aprile scorso. L'Associazione ha evidenziato, in particolare, di condividere l'impostazione di una regia unitaria nella gestione degli eventi emergenziali, nel rispetto delle peculiarità dei territori colpiti, chiedendo, in particolare, automatismi nella sospensione e proroga di specifici termini, gestione dei rifiuti, ricostruzione pubblica nel rispetto delle norme del Codice appalti. Le audizioni sono proseguite fino al 24 aprile scorso, con l'ascolto di numerosi soggetti, all'esito delle quali il provvedimento del Governo è stato scelto come "testo base" ed è stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti. Alla scadenza del termine, nella seduta del 30 maggio, sono state formalizzate sul testo del Governo circa 240 proposte emendative. Per i contenuti del testo si veda anche il Dossier di approfondimento della Camera.</p> <p>Le proposte ANCE (già dichiarate ammissibili) sono volte a:</p>

-**fare salve le disposizioni del codice dei contratti pubblici**, nell'attribuzione al commissario straordinario per la ricostruzione della facoltà di adottare ordinanze anche in deroga a disposizioni di legge –art. 3

-**chiarire che il piano urbanistico generale** può eventualmente essere anche solo adeguato e che la pianificazione attuativa vada, di conseguenza predisposta, solo se necessaria –art. 8

- **precisare che la verifica dello stato legittimo** sugli immobili danneggiati si riferisce esclusivamente alle parti degli edifici interessate dall'intervento per il quale si presenta l'istanza di concessione per il contributo alla ricostruzione – art. 11

- **escludere l'applicazione** alle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici per la ricostruzione pubblica della **disciplina di cui all'art. 47 del DL 77/2021 sulla promozione della parità di genere negli appalti** di lavori – art. 13

- **semplificare la gestione dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo**, prodotte a seguito dell'evento calamitoso, sin dalle sue prime fasi - art. 19

-**in tema di tutela dei lavoratori -art 22:**

inserire il riferimento al criterio della rappresentatività in termini comparativi con riguardo al trattamento economico e normativo da applicare ed alla competenza a definire i requisiti minimi alloggiativi per i lavoratori – c. 1 e 5

chiarire il corretto riferimento alle Casse Edili facenti parte del sistema CNCE cui devono essere iscritte le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di ricostruzione –c. 3

prevedere il coinvolgimento delle parti sociali di settore nell'ambito della stipulazione dei protocolli di legalità –c. 7.

Nell'ultima seduta svolta l'11 giugno sono stati esaminati i ricorsi avverso le inammissibilità ed è stato di nuovo rinviato l'esame.

Il testo si compone di 26 articoli ed in particolare:

l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni, che disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale e per i quali ricorrano le condizioni per la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, estendendo l'applicabilità anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano fatti salvi i rispettivi statuti;

l'articolo 2 reca i presupposti e le modalità per la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, da deliberarsi, previa intesa con le regioni e le province autonome interessate, entro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, a seguito di una relazione presentata dal Capo del Dipartimento della protezione civile, che può essere adottata nei casi in cui sia necessario provvedere ad una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite in conseguenza di un diffuso danneggiamento di edifici e infrastrutture. La deliberazione fissa la durata, non superiore a 5 anni, prorogabili fino a 10 e l'estensione territoriale dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale; **l'articolo 3 disciplina la nomina, le funzioni e i poteri del Commissario straordinario per la ricostruzione** dei territori colpiti da eventi calamitosi e reca la disciplina della struttura di supporto;

l'articolo 4 disciplina l'istituzione, la composizione e le funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione, composta dal Commissario

straordinario alla ricostruzione, che la presiede, capo del Dipartimento Casa Italia, capo del Dipartimento della Protezione civile, presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, sindaco metropolitano ove presente, un rappresentante delle province interessate designato dall'Unione province d'Italia, un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate dagli eventi designato dall'ANCI; **l'articolo 5 stabilisce l'adozione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di direttive per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di ricostruzione**, volte ad assicurare, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori e dei contesti; **l'articolo 6 disciplina le fonti per il finanziamento della ricostruzione** e delle attività di funzionamento dei Commissari straordinari; **l'articolo 7 disciplina le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio della ricostruzione** attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il **Dipartimento Casa Italia**;

l'articolo 8 detta disposizioni concernenti l'approvazione da parte dei comuni della pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, prevedendo semplificazioni procedurali e il coinvolgimento dei cittadini; **l'articolo 9 reca la disciplina degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione privata**;

l'articolo 10 stabilisce e disciplina l'erogazione di un contributo ai privati per il caso di distruzione o grave danneggiamento di beni mobili e di beni mobili registrati;

l'articolo 11 regola le procedure per l'accesso ai contributi riferiti agli interventi di edilizia privata;

l'articolo 13 disciplina gli interventi di ricostruzione, di riparazione e di ripristino del patrimonio pubblico danneggiato;

l'articolo 14 individua i soggetti attuatori degli interventi su **opere pubbliche e beni culturali**;

l'articolo 15 prevede la istituzione di una Conferenza permanente per la ricostruzione; l'articolo 16 disciplina i **criteri di individuazione della centrale di committenza da parte dei soggetti attuatori**;

l'articolo 17 detta norme in materia di opere e lavori pubblici già programmati;

l'articolo 18 consente al Commissario straordinario di avvalersi, per la progettazione e la realizzazione degli interventi previsti dal piano speciale delle infrastrutture ambientali, delle società affidatarie della gestione dei servizi pubblici del territorio nonché di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato e della Regione;

l'articolo 19 reca disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali, attraverso un **piano per la gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino predisposto dal Commissario straordinario**; **l'articolo 20** prevede che i provvedimenti adottati dal Commissario straordinario siano sottoposti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

l'articolo 22 prevede che le attività relative agli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di edifici privati, a favore dei quali sia concesso un contributo, siano sottoposte alla normativa applicabile alle stazioni appaltanti pubbliche, **unitamente al requisito del documento unico di regolarità contributiva (DURC)**;

	<p>l'articolo 23 riconosce una speciale procedura di liquidazione anticipata parziale per il danno subito da beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, a favore dei soggetti assicurati che si trovano nelle aree per le quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione.</p> <p>L'articolo 24 prevede l'applicazione del regime di aiuto per le aree di crisi industriale nei territori colpiti da eventi calamitosi.</p> <p>L'articolo 25 reca la delega al Governo a definire degli schemi assicurativi volti a indennizzare le persone fisiche e le imprese che abbiano subito danni al proprio patrimonio edilizio per effetto di calamità naturali ed eventi catastrofici;</p> <p>L'articolo 26 chiarisce che le disposizioni previste testo non si applicano alle speciali gestioni commissariali per la ricostruzione post-calamità già istituite.</p>
<p>DDL "Riduzione orario di lavoro" DDL 142/C DDL 1000/C DDL 1505/C</p>	<p>I provvedimenti a firma parlamentare sono all'esame, abbinati, della Commissione Lavoro del Senato, in prima lettura, in sede referente, che ne ha avviato la discussione il 4 aprile scorso, deliberando lo svolgimento di un ciclo di audizioni.</p> <p>I testi recano disposizioni volte alla riduzione dell'orario di lavoro prevedendo, in favore dei datori di lavoro, agevolazioni contributive commisurate alla riduzione dell'orario di lavoro applicata. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> -la proposta di legge C. 1000 attribuisce a specifici accordi tra le parti sociali la possibilità di prevedere una riduzione fino a 32 ore settimanali; -la proposta di legge C. 1505 incrementa il Fondo nuove competenze al fine di favorire la sottoscrizione di contratti collettivi volti a sperimentare la progressiva riduzione dell'orario di lavoro per il triennio 2024-2026; -la proposta di legge C.142 dispone che i contratti collettivi prevedano la riduzione dell'orario legale di lavoro in modo da giungere dal 1° gennaio 2023 (termine temporale da aggiornare) all'orario medio settimanale di 34ore effettive. Dopo la conclusione del ciclo auditivo la Commissione procederà alla scelta di un testo base tra i tre DDL o all'elaborazione di un testo unificato. <p>Sui contenuti dei DDL si veda anche il Dossier del Servizio Studi della Camera.</p>
<p>DDL "riforma Codice penale e di procedura penale, ordinamento giudiziario e militare" C.1718</p>	<p>Il provvedimento è stato approvato dall'Aula del Senato (DDL 808 /S), in prima lettura, il 13 febbraio 2024 ed è stato trasmesso alla Camera dei Deputati, ove, è stato esaminato dall'Assemblea il 24 febbraio 2024.</p> <p>In Aula sono stati respinti tutti gli emendamenti e precedentemente, in Commissione Giustizia l'esame si è concluso con pochissime approvazioni in tema per lo più di intercettazioni (si veda il Dossier di documentazione del Senato).</p>
<p>Conversione in legge del DL 60/2024 "Coesione" DDL S.1133 DDL C.1933</p> <p><i>Termine di conversione:</i> 6 luglio 2024</p>	<p>Il provvedimento d'urgenza del Governo, concluso l'esame in Commissione Bilancio del Senato il 19 giugno scorso, è stato approvato in prima lettura, il 26 giugno 2024, dopo la discussione in Aula.</p> <p>Il 27 giugno 2024 è stato trasmesso alla Camera dei Deputati come DDL C.1933</p> <p>In Commissione sono state accolte, oltre agli emendamenti dei Relatori, limitate riformulazioni su cui c'è stata convergenza delle forze di maggioranza. Le proposte ANCE non hanno trovato spazio stante la contrarietà del Governo ma sono state contrastate con successo numerose proposte critiche.</p> <p>Tra le modifiche aggiuntive introdotte in Commissione si evidenziano in particolare le seguenti:</p> <p>Art. 6, comma 6-octies</p>

Al fine di semplificare la **gestione della liquidità degli enti locali**, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, viene modificato, in particolare, l'art. 187, comma 3-ter del Dlgs n. 267/2000, precisando che il **regime vincolistico di competenza** si estende alla cassa solo relativamente alle entrate derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di **investimenti determinati** (lettera b) **e derivanti da trasferimenti** erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata (lettera c).

Art. 13-bis

Viene prevista l'**istituzione di zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione**, non **ricomprese nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica**, demandando ad un DPCM, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la definizione delle procedure di istituzione delle stesse, le modalità di funzionamento e di organizzazione e le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione. Fino alla data di entrata in vigore del DPCM, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le regioni più sviluppate.

Art.14. co. 4-bis

Viene istituita nell'ambito della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (art.8, co. 2-bis Dlgs 152/2006), la **Sottocommissione VAS, per lo svolgimento delle valutazioni ambientali strategiche integrate alle procedure di valutazione di impatto ambientale.**

Art. 17-bis

Viene modificata la disciplina dell'erogazione **dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa - ISCRO**, prevedendo che non sia "condizionata" alla partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, ma "accompagnata" dalla partecipazione agli stessi. Viene disposto, altresì, che il beneficiario dell'ISCRO autorizza l'INPS alla trasmissione alle regioni dei propri dati di contatto nell'ambito del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma ivi prevista.

Art. 32, commi 1, 2 e 2-bis

Nell'ambito delle iniziative che possono contribuire in modo significativo a sostenere la rigenerazione urbana, viene precisato che **occorre evitare ulteriore consumo di suolo**. Viene inoltre fissato un termine di 3 mesi per l'adozione del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per l'indicazione delle iniziative ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse del Pro gramma nazionale «Metro plus e Città me die sud 2021-2027. Con il comma aggiuntivo viene disposto che nelle more dell'approvazione dei piani urbani della mobilità sostenibile, ovvero dell'approvazione degli strumenti di pianificazione dell'accessibilità dei parchi nazionali e regionali attuativi dei Piani del parco, **fino al 31 dicembre 2026 le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti sono considerate attività di edilizia libera purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità** e comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio dei

	<p>manufatti nonché di ripristino dello stato dei luoghi e previa comunicazione dell'avvio dei lavori all'amministrazione comunale.</p> <p>Art. 33-bis</p> <p>Viene autorizzata la spesa di 18 milioni di euro, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e 13 milioni di euro per l'anno 2029, per garantire la copertura degli extracosti per la messa in opera degli interventi di prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano, da Sesto FS a Monza Bettola.</p> <p>Art. 33-ter</p> <p>E' riconosciuto: un contributo di 0,2 milioni di euro per l'anno 2024 al comune di Trissino, per la sistemazione straordinaria della strada comunale Via Pianacattiva di Mezzo; un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 al comune di Torri cella Verzate, per i lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale; un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 all'azienda socio sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per la riqualificazione del padiglione Mazzoleni afferente al complesso immobiliare « Ex Matteo Rota » di via Garibaldi a Bergamo. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, saranno definite le modalità di assegnazione delle risorse.</p> <p>Sul testo si è svolto un ciclo di audizioni preliminari a cui ANCE ha partecipato il 20 maggio scorso. L'Associazione ha evidenziato di condividere gli obiettivi della riforma, rilevando però, in particolare, la necessità di rafforzare la capacità delle amministrazioni e di garantire i pagamenti alle imprese esecutrici dei lavori nei tempi corretti.</p> <p>Nel provvedimento è stata recepita l'istanza ANCE sulla modifica delle soglie delle sanzioni relative alla congruità della manodopera.</p> <p>Il testo prevede, altresì, una nuova disciplina finalizzata ad accelerare l'attuazione e l'efficienza della politica di coesione in complementarità con il PNRR. In materia di lavoro, vengono previsti, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> -3 bonus (giovani, donne e ZES) per sostenere l'occupazione: riconoscimento al datore di lavoro della riduzione, per un massimo di 24 o 30 mesi, dell'esonero; dal versamento del 100% degli obblighi contributivi per nuovi assunti a tempo indeterminato; -3 incentivi per l'autoimprenditorialità per il sostegno e l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali: autoimpiego centro-Nord Italia; resto al Sud; 2.0; autoimpiego per lo sviluppo di nuove tecnologie la transizione digitale; -disposizioni per la riconversione del personale dipendente delle grandi imprese in crisi (riconoscimento esonero contributivo per datore di lavoro). <p>Sulle norme del decreto-legge si veda anche il Dossier del Servizio Studi del Senato. Dossier del Senato – 14 maggio 2024</p>
<p>DDL riforma costituzionale "Premierato" DDL 935/S C.1921</p>	<p>Il provvedimento di riforma costituzionale DDL 935/S, che prevede l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, è all'esame, in prima lettura, dell'Aula che ne ha avviato la discussione generale il 14 maggio scorso e lo ha approvato il 18 giugno 2024.</p> <p>Il provvedimento è stato assegnato alla Camera dei Deputati (DDI C.1921) il 19 giugno 2024, che non ne ha ancora iniziato l'esame.</p> <p>Tra le proposte emendative approvate in Commissione Affari istituzionali:</p>

	<p>-02.1 (Borghi-IV) che modifica l'art. 83 Cost., terzo comma, sull'elezione del Presidente della Repubblica, prevedendo che si possa passare all'elezione a maggioranza assoluta (anziché maggioranza dei due terzi) dopo il sesto scrutinio (invece che dopo il terzo);</p> <p>-2.2000 del Governo che modifica l'art.88, secondo comma Cost. (sul semestre bianco) prevedendo che il Presidente della Repubblica può esercitare la facoltà di scioglimento delle Camere anche negli ultimi 6 mesi del suo mandato, nel caso in cui lo scioglimento costituisca atto dovuto;</p> <p>-2.0.1 testo 3 del Sen. Marcello Pera di FdI volto a rafforzare i poteri del Presidente della Repubblica escludendo la controfirma dei Ministri competenti dai seguenti atti: la nomina del Presidente del Consiglio, la nomina dei giudici della Corte costituzionale, la concessione della grazia e la commutazione delle pene, il decreto di indizione delle elezioni e dei referendum, i messaggi al Parlamento e il rinvio delle leggi alle Camere;</p> <p>-3.2000 del Governo sostitutivo dell'art. 3 del testo che modifica l'art. 92 Cost. prevedendo l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente del Consiglio per 5 anni, per non più di due legislature consecutive, elevate a tre qualora nelle precedenti abbia ricoperto l'incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi. Viene disposto, inoltre, che le elezioni delle Camere e del Presidente del Consiglio hanno luogo contestualmente e la legge disciplina il sistema per l'elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio, assegnando un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio, nel rispetto del principio di rappresentatività;</p> <p>-3.0.2000 del Governo che modifica l'art. 57 della Costituzione, primo comma, disponendo che il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e salvo il premio su base nazionale previsto dall'articolo 92 (come modificato dal provvedimento);</p> <p>-4.2000 del Governo che prevede che in caso di revoca della fiducia al Presidente del Consiglio eletto, mediante mozione motivata, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere.</p> <p>In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio eletto, previa informativa parlamentare, questi può proporre, entro sette giorni, lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone.</p> <p>Per approfondimenti si vedano:</p> <p>-il Dossier del Servizio Studi del Senato con il raffronto tra articoli della Costituzione e modifiche prospettate dal DDL</p> <p>-il testo A comprensivo delle modifiche approvate in Commissione al provvedimento del Governo (DDL 935-A/S).</p>
<p>DDL "Lavoro" (DDL 1532-bis/C)</p>	<p>Il provvedimento del Governo è all'esame, in sede referente, in prima lettura, della Commissione Lavoro che ha svolto un ciclo di audizioni cui ANCE ha partecipato il 6 febbraio scorso. Sul provvedimento, il cui esame è fermo dal 27 marzo scorso, ANCE ha provveduto a veicolare le proprie proposte a sostegno del settore, tutte formalizzate e dichiarate ammissibili in tema di:</p> <p>-Rappresentatività: mantenere il criterio attualmente vigente del criterio della rappresentatività in termini comparativi per l'individuazione dei soggetti titolari ad inoltrare alla Commissione per gli interpellati quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro</p> <p>-TU Sicurezza - chiarimento su locali sotterranei: l'art. 65 del TUSL riguarda le attività lavorative continuative e non quelle temporanee, quali i cantieri edili</p>

-CIGO: **comunicazione dell'INPS** al datore di lavoro di altra attività lavorativa del dipendente in cassa

-CIGO: **equiparazione dei criteri di computo**: escludere dal computo massimo della CIGO (52 settimane in un biennio mobile) gli eventi meteo oggettivamente non evitabili, come per gli altri settori

-CIGO-**distacco**: versamento del contributo Cigo per il periodo di distacco dei lavoratori edili da parte dell'impresa distaccataria, per il riconoscimento del relativo trattamento per eventi oggettivamente non evitabili anche ai suddetti lavoratori

-CIGO: **riduzione aliquota**: equiparare l'aliquota dovuta dalle imprese edili (attualmente 4,70%) a quella prevista per le imprese industriali che è pari a 1,70% (2,00% per le imprese con oltre 50 dipendenti)

-CIGO: **eventi meteo**: consentire alle imprese del settore edile di poter effettivamente beneficiare della cassa integrazione guadagni ordinaria laddove vi sia una effettiva impossibilità di attendere alle lavorazioni in ragione delle intemperie stagionali, forse prevedibili ma non certo programmabili.

Il testo prevede, tra l'altro:

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 T.U. salute e sicurezza sul lavoro (Art.2)

In particolare, vengono modificati: l'articolo 12 sull'interpello; l'articolo 38 su titoli e requisiti del medico competente; l'art. 41 su sorveglianza sanitaria; l'art. 65 su Locali sotterranei o semi-sotterranei.

Sospensione della prestazione di cassa integrazione (art.3)

Viene sostituito l'articolo 8 del Dlgs n. 148/2015, estendendo ai rapporti di lavoro di durata pari o inferiore a sei mesi la disciplina già prevista per quelli di durata superiore, che prevede che il lavoratore non abbia diritto all'integrazione soltanto per le giornate di lavoro effettuate.

Modifiche relative ai Fondi di solidarietà bilaterali (art. 4)

Viene disposto, in particolare, che per i Fondi di solidarietà bilaterali, che si costituiscono successivamente al 1° maggio 2023, i singoli decreti istitutivi quantificano la quota parte di risorse accumulate dalle aziende del settore che dovrà essere trasferita dal fondo di integrazione salariale al bilancio del nuovo Fondo di solidarietà, preventivamente certificata dall'INPS, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Modifiche in materia di somministrazione di lavoro (art.5)

Vengono modificati i limiti quantitativi della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui all'art. 1, comma 2 del DLgs 81/2015 (nel caso il personale sia assunto dal somministratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato).

Durata del periodo di prova (art.6)

Fatte salve previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, viene fissata la durata del periodo di prova nel rapporto di lavoro a tempo determinato, fissandola in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario. Tale periodo in ogni caso non potrà essere inferiore a due giorni.

Termine comunicazioni obbligatorie lavoro agile (art.7)

È disposto che il datore di lavoro comunichi in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro 5 giorni successivi alla data in cui si verifica l'evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.

Modifiche in materia di risoluzione del rapporto di lavoro (art.9)

È disposto che in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in assenza di previsione contrattuale, superiore a 5 giorni, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore.

Attività dell'INPS per la promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi contributivi (art. 14)

L'INPS può trasmettere al contribuente la comunicazione di eventuali anomalie affinché quest'ultimo provveda alla correzione. Il contribuente ha un termine di novanta giorni dalla notifica della comunicazione per segnalare eventuali elementi, fatti o circostanze per confutare quanto comunicato. Il contribuente che provveda alla regolarizzazione delle anomalie ed effettui entro trenta giorni il versamento dei contributi è ammesso al pagamento della sanzione civile in misura annua pari al 2,75% dell'importo della contribuzione dovuta ed in caso di pagamento in forma dilazionata, la riduzione della sanzione è subordinata al versamento della prima rata.

Pagamento dilazionato dei debiti contributivi (art.15)

Si aumenta il numero di rate, previste per il pagamento dei premi, da 24 a 60 mesi.

Potenziamento dell'attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo e della riscossione degli importi omessi (art. 16)

Le attività di controllo e addebito dei contributi previdenziali, ivi compresi i contributi dovuti in caso di utilizzo di prestatori di lavoro formalmente imputati a terzi o a titolo di responsabilità solidale, possono fondarsi su accertamenti d'ufficio dell'INPS sulla base di elementi tratti anche dalla consultazione di banche dati dell'Istituto o di altre pubbliche amministrazioni e dalla comparazione dei relativi dati, da cui si deduce l'esistenza e la misura di base imponibile non dichiarata o la fruizione di benefici contributivi, esenzioni, agevolazioni, in tutto o in parte non dovuti.

Uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto (art.20). Per i contenuti del testo si veda il [Dossier di approfondimento della Camera](#)

DDL "Partecipazione dei lavoratori"

[DDL 300/S](#)

[DDL 1184/S](#)

[DDL 1299/C](#)

[DDL 1310/C](#)

[DDL 1573/C](#)

[DDL 1617/C](#)

I provvedimenti a firma parlamentare sono all'esame, abbinati, delle Commissioni riunite Finanze e Lavoro, in prima lettura, in sede referente.

Tra i DDL nella seduta del 24 aprile scorso è stato adottato **quale testo base il DDL 1573/C** d'iniziativa popolare, su cui alla scadenza sono stati formalizzati gli emendamenti a firma parlamentare, su cui il 15 maggio scorso è stato svolto il vaglio di ammissibilità.

Il testo prevede, tra l'altro, la regolamentazione per la partecipazione gestionale (Capo II), finanziaria (Capo III), organizzativa (Capo IV), consultiva (Capo V) dei lavoratori. Sono, inoltre, previsti obblighi di formazione dei lavoratori e degli amministratori coinvolti nella partecipazione gestionale e consultiva con il diritto al ricorso a consulenti esterni (Capo VI) e riconosciuti incentivi e sgravi fiscali per le imprese che attuino piani di partecipazione e piani di consultazione attraverso la formazione degli organismi paritetici (Capo VII)

È, altresì, istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un nuovo organo deputato al controllo della sostenibilità delle imprese, cioè il Garante della sostenibilità sociale, che opera quale soggetto certificatore della condotta d'impresa responsabile della società.

PROVVEDIMENTI APPROVATI

DDL “Autonomia differenziata” - approvato definitivamente, non ancora pubblicato

Il provvedimento del Governo ([DDL 1665/C](#)) è stato licenziato in via definitiva dall’Aula della Camera il 19 giugno scorso, nel testo trasmesso dal Senato.

In Aula sono stati accolti, in particolare, alcuni Odg a firma Forza Italia volti a mitigare l’impatto dell’autonomia in alcuni ambiti.

Preliminarmente all’esame in seconda lettura è stato svolto un ciclo di audizioni informali, cui [ANCE ha partecipato il 5 aprile scorso](#), evidenziando l’importanza di garantire, specialmente in alcuni settori, che la diversificazione non comprometta l’unità necessaria, soprattutto per il sistema produttivo imprenditoriale. La frammentazione delle competenze, sebbene opportuna e necessaria in alcuni ambiti, potrebbe, per altri versi, portare a inefficienze economiche e a difficoltà per le imprese che operano in più Regioni a causa di regole diverse.

Nel corso dell’iter al Senato, in prima lettura, **sono state apportate numerose modifiche al testo iniziale**, volte da un lato ad inserire **in più fasi il richiamo ai principi di unità, solidarietà ed equità**, e dall’altro **ad incidere sul procedimento di approvazione delle Intese** (allungando i tempi e prevedendo un maggiore coinvolgimento dei diversi enti). Sono state, inoltre, **accolte alcune istanze di Confindustria**, come la previsione della facoltà del Presidente del Consiglio di **limitare l’oggetto del negoziato** ad alcune materie o ambiti di materie individuate dalla Regione nell’atto d’iniziativa, proprio al fine di tutelare l’unità giuridica o economica, nonché di indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie.

[Dossier della Camera dei Deputati – 5 febbraio 2024](#)

ATTIVITÀ DEL GOVERNO

CONSIGLIO DEI MINISTRI



Provvedimenti
approvati dal
Consiglio dei Ministri
al 28 giugno 2024

Il Consiglio dei Ministri, nella [seduta n.87 del 24 giugno u.s.](#), ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei campi flegrei e per interventi di protezione civile.

Con le norme introdotte, si finanziano con **20 milioni di euro, per l'anno in corso, le prime misure urgenti antisismiche** relative: – al patrimonio edilizio (anche privato) interessato dal fenomeno bradisismico localizzato nella "zona di intervento" già delimitata dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati di sollevamento bradisismico e della sismicità dell'area e circoscritta alla porzione dei territori dei comuni dell'area realmente e direttamente interessata; – alle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali prioritari incluse nella ricognizione operata ai sensi del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140.

Inoltre, si individuano le **misure urgenti** volte a garantire la realizzazione di **interventi di riqualificazione sismica** per la mitigazione della **vulnerabilità degli edifici pubblici** presenti nell'area dei Campi Flegrei e ad assicurare la funzionalità delle **infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali prioritari**.

Si istituisce un apposito Commissario straordinario, da nominare, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del **Ministro per la protezione civile e le politiche del mare**, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Al **Commissario** sono attribuiti i **compiti** e le **funzioni** relativi all'attuazione del PNRR, **compresa l'adozione di tutti gli atti necessari o l'esecuzione dei progetti e degli interventi**, assicurando il **coordinamento operativo tra le varie amministrazioni coinvolte in caso di inerzia degli enti territoriali competenti (poteri sostitutivi)**.

Il Commissario straordinario è tenuto, in primo luogo, a predisporre due tipologie di programmi di interventi urgenti, uno destinato alla riqualificazione sismica degli edifici pubblici presenti nell'area dei Campi Flegrei ed un secondo destinato a garantire la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari nell'area predetta.

Resta in carica fino al 31 dicembre 2027 ed è dotato di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze.

Il decreto introduce ulteriori **misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei**: – sono dichiarati urgenti, indifferibili

e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti gli interventi inseriti nei programmi predisposti dal Commissario straordinario relativi alla riqualificazione sismica degli edifici pubblici e alla funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari; all'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia pubblica; all'adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, compresi quelli in corso alla data di entrata in vigore del decreto; alla continuità dell'attività scolastica; – si dispone che alle procedure di progettazione e realizzazione di tali interventi si applichino, laddove compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC previste dal decreto Semplificazioni (decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77); – si stabilisce che si possano prevedere, nei documenti di gara o nelle lettere di invito, premi di accelerazione e penalità adeguati all'urgenza (fino al doppio di quanto previsto in materia dal Codice dei contratti pubblici) e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro. Per assicurare la continuità dell'attività scolastica, il Comune di Pozzuoli provvederà alla esecuzione

di interventi urgenti di ripristino degli edifici scolastici danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024. Nelle more della realizzazione dei suddetti interventi, la Regione Campania può avvalersi, negli stessi territori, dell'Accordo Quadro multi-fornitore per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali per conto del Dipartimento della protezione civile, ai fini della localizzazione, progettazione e realizzazione di moduli temporanei destinati all'attività scolastica, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche. Si riconosce un contributo di autonoma sistemazione in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del decreto-legge, delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo è erogato a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, o le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025 e, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione. Si stabiliscono specifici divieti in relazione al rilascio di nuovi titoli edilizi per interventi di nuova costruzione. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato, con destinazione d'uso residenziale, si dispone che i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile l'elenco degli immobili, interessati dall'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, con la specificazione degli esiti di detta analisi ove già disponibili, in relazione ai quali risultino rilasciati titoli edilizi abilitativi, anche in sanatoria, efficaci. Successivamente alla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, la regione Campania trasmette al Dipartimento della protezione civile una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili individuati come ad alta vulnerabilità sismica. Per la riqualificazione sismica e il ripristino degli edifici residenziali inagibili, si riconosce un contributo per interventi di ripristino in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dopo il sisma del 20 maggio 2024. Il contributo spetta anche ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità.

Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti nel territorio della regione Campania, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) da adottare entro trenta giorni viene **assegnata alla regione la somma complessiva di euro 388.557.000, di cui euro 97.139.250 per l'anno 2024 ed euro 291.417.750 per l'anno 2025. Le risorse sono destinate al finanziamento dei completamenti degli interventi da realizzarsi nel territorio della regione Campania e non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione.**

INFRASTRUTTURE E INVESTIMENTI STRATEGICI, PROCESSO PENALE E SPORT

Ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. Il testo introduce norme volte a: – disciplinare l’aggiornamento dei piani economico finanziari delle concessioni autostradali; – garantire la tempestiva operatività della società Stretto di Messina S.p.A. e assicurare il rispetto del cronoprogramma relativo alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, attraverso semplificazioni amministrative volte, tra l’altro, a consentire l’approvazione per fasi costruttive del progetto esecutivo; – razionalizzare i compiti e le funzioni attribuite ai commissari straordinari e ridurre il numero, in un’ottica di efficientamento e utilizzo delle risorse disponibili; – dare nuovo impulso alla realizzazione e al completamento di opere rientranti nella rete centrale della rete transeuropea dei trasporti; – consentire l’avvio della fase di operatività dell’Autorità per la laguna di Venezia; – assicurare la realizzazione o il completamento di interventi infrastrutturali nel settore stradale e idrico, di quelli necessari al potenziamento delle ferrovie regionali e allo sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa; – accelerare l’attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoletto Stoppani; – ridefinire l’assetto di governance dell’autorità nazionale competente in materia di cattura e stoccaggio della CO₂ (CCS – Carbon Capture and Storage); – sostenere gli interventi infrastrutturali della Regione Liguria e il completamento, da parte dell’Università degli studi di Genova della Scuola Politecnica – Polo Universitario di Ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli; – rafforzare l’operatività istituzionale della fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e teatri di Bari; – garantire la maggiore efficienza del procedimento penale. Inoltre, si prevedono misure volte a garantire il finanziamento e lo sviluppo di investimenti strategici, sia in ambito nazionale sia con particolare riguardo al Continente africano, all’attuazione del Piano Mattei e all’internalizzazione delle imprese italiane.

A tal fine si prevede un incremento di 150 milioni di euro, per l’anno 2024, del fondo rotativo 394/81 gestito dalla SIMEST S.p.a. e destinato ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all’Unione Europea. Le risorse saranno destinate alle imprese con sede legale in Italia che, stabilmente, sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano e alle imprese fornitrici delle stesse, al fine di sostenerne le spese di investimento per il rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, ecologici, produttivi o commerciali. Per le iniziative riguardanti il Continente africano proposte da imprese localizzate nelle Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, che presentino domanda di finanziamento agevolato, si prevede l’incremento della quota di cofinanziamento a fondo perduto fino al 20% dell’intervento complessivo concesso. Si disciplina il procedimento di concessione dei finanziamenti per sostenere iniziative e progetti promossi nell’ambito del Piano Mattei, autorizzando Cassa depositi e prestiti a concedere finanziamenti, prioritariamente a favore di imprese stabilmente operative in Stati del Continente africano, per la realizzazione di interventi in determinati settori. Infine, allo scopo di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive, si proroga di un anno (dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025) il termine entro cui il vincolo sportivo è abolito per i tesseramenti che costituiscono rinnovi di precedenti tesseramenti senza soluzione di continuità e si proroga di un anno (dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025) il termine per l’abolizione del vincolo sportivo previsto dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata che non abbiano adottato i regolamenti relativi al riconoscimento del premio di formazione tecnica in caso di primo contratto di lavoro sportivo entro il 31 dicembre 2023.

Lavoratori frontalieri

Ha approvato un disegno di legge che introduce misure relative ai lavoratori frontalieri. In merito all’Accordo internazionale Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020 relativo all’imposizione sul reddito da lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri, il testo: – riconosce la qualifica di lavoratore frontaliero anche a colui che effettua, nella misura massima del 25 per cento, la prestazione lavorativa in modalità di telelavoro nello Stato di residenza; – riconosce ai Comuni frontalieri elencati nell’allegato al provvedimento il contributo statale a titolo di compensazione finanziaria (ristoro) per il minor gettito fiscale IRPEF non esigibile dai lavoratori frontalieri; – introduce un regime fiscale opzionale per i cosiddetti “vecchi frontalieri” residenti in una specifica lista di comuni.

[Link comunicato stampa](#)

Nel Consiglio dei ministri [n. 86 del 20 giugno u.s](#) sono stati approvati, tra l'altro:

–un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico.

Il testo intende adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche. A tal fine, si pone in essere un sistema di governo, rafforzando le relative catene di approvvigionamento e favorendo lo sviluppo di progetti strategici grazie a procedure di autorizzazione semplificate.

Il decreto prevede, tra l'altro:

• **Governance relativa alle materie prime strategiche**

Si prevede che il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), integrato dal Ministro della difesa e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, debba pronunciarsi sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi all'accoglimento delle domande di riconoscimento del carattere strategico di un progetto di ricerca, estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, da attuarsi sul territorio nazionale, presentate alla Commissione europea.

Si individuano presso i ministeri competenti tre punti unici nazionali di contatto per il rilascio delle autorizzazioni all'estrazione, al riciclaggio o alla trasformazione di materie prime critiche strategiche. Il termine massimo di rilascio di tali titoli abilitativi è di 18 mesi per l'estrazione e di 10 mesi per il riciclaggio o la trasformazione.

Si istituisce presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche, con i seguenti compiti:

- monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche e delle esigenze di approvvigionamento delle aziende;
- coordinamento e monitoraggio del livello delle eventuali scorte disponibili per ciascuna materia prima strategica a livello aggregato, e del relativo livello di sicurezza.

Il Comitato tecnico predispose e sottopone, ogni tre anni, all'approvazione del CITE, integrato dal Ministero della Difesa e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, un Piano Nazionale delle materie prime critiche, in cui sono indicate, in modo organico, le azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento disponibili, nonché gli obiettivi attesi.

Si affida all'ISPRA – Servizio Geologico d'Italia, sulla base di una convenzione stipulata con i ministeri competenti, il compito di elaborare il Programma nazionale di esplorazione nel quale sono riportati:

- la mappatura dei minerali;
- le campagne geotermiche;
- le indagini geognostiche;
- l'elaborazione dei dati acquisiti mediante esplorazione generale.

• **Misure di accelerazione e semplificazione della ricerca di materie prime critiche**

Il punto di contatto istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica riceverà le comunicazioni del permesso di ricerca delle materie prime strategiche che non eccedano i due anni. Il punto unico di contatto provvede a darne Comunicazione al Comitato tecnico per le materie prime critiche strategiche. L'attività di ricerca può essere iniziata dopo 30 giorni dalla comunicazione.

Si attribuiscono all'ISPRA e alla Sovrintendenza territorialmente competente le funzioni di vigilanza e controllo sui progetti di ricerca strategici e sul rispetto dei requisiti previsti, nonché il potere di disporre (dandone comunicazione ai ministeri competenti) l'interruzione del permesso di ricerca in caso di accertamento di irregolarità nell'effettuazione delle ricerche.

• **Istituzione di aliquote di produzione in materia di giacimenti minerali**

I titolari delle concessioni minerarie aventi ad oggetto i progetti strategici che prevedono la trasformazione di materie prime critiche dovranno corrispondere annualmente il valore di un'aliquota

del prodotto (pari ad una percentuale compresa tra il 5 e il 7 per cento) in favore dello Stato per i progetti a mare o in favore dello Stato e della regione nella quale insista il giacimento per i progetti su terraferma. Le somme versate in favore dello Stato confluiscono nel Fondo nazionale del made in Italy e sono destinate a sostenere investimenti nella filiera delle materie prime critiche strategiche per la Nazione.

- **Recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi**

Si introduce il "Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici", prevedendo, tra l'altro, che:

- l'estrazione di sostanze minerali nelle strutture di deposito di rifiuti estrattivi, chiuse o abbandonate, per le quali non è più vigente il titolo minerario, possa essere concessa solo a seguito dell'elaborazione, da parte dell'aspirante concessionario, di uno specifico "Piano di recupero" che dimostri la sostenibilità economica ed ambientale dell'intero ciclo di vita;
- nei siti contaminati già oggetto di procedimento di bonifica, il Piano debba essere valutato in coerenza con il progetto di bonifica;
- in relazione alle strutture di deposito censite come potenzialmente contaminate, il Piano debba indicare gli interventi necessari a contenere l'eventuale diffusione di sostanze inquinanti.

- **Accelerazione dei giudizi in materia di progetti strategici**

Si prevedono procedure semplificate e accelerate, sul modello dei giudizi amministrativi in materia di PNRR, in relazione alle controversie in materia di riconoscimento o rilascio dei titoli abilitativi previsti dal decreto per i progetti strategici relativi a materie prime critiche.

- **Registro delle aziende e delle catene del valore strategiche**

Si istituisce presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy un Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche per fini di monitoraggio, misurazione del fabbisogno nazionale e conduzione di prove di stress.

- **Fondo nazionale del Made in Italy**

Si modifica il Fondo nazionale del made in Italy, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per sostenere la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali.

In particolare, si integra il novero delle destinazioni delle risorse del Fondo, introducendo anche estrazione e trasformazione delle materie prime critiche e valorizzazione delle infrastrutture ad esse strumentali; si prevede che le risorse del Fondo possano essere progressivamente incrementate anche con risorse provenienti da pubbliche amministrazioni; si prevede la possibilità di investimenti anche in strumenti di rischio emessi da società di capitali aventi sede legale in Italia e non operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo sia in asset immobiliari, anche pubblici, strumentali all'operatività delle imprese delle filiere strategiche e in strumenti di rischio emessi da società di capitali collegati a tali asset; si prevede che possano essere individuati più soggetti gestori del Fondo, fermo il limite di spesa per il pagamento delle commissioni dei predetti gestori (2.500.000 euro annui complessivi).

I fondi di investimento istituiti dalla **società di gestione del risparmio costituita dal Ministero dell'economia e delle finanze** potranno perseguire anche i fini propri del Fondo nazionale del made in Italy, ossia: crescita, sostegno, rafforzamento e rilancio delle filiere strategiche nazionali, anche in riferimento alle attività di estrazione e trasformazione delle materie prime critiche e di valorizzazione delle infrastrutture ad esse strumentali. Tali fondi potranno investire in asset immobiliari, anche pubblici o derivanti da concessione, strumentali all'operatività delle società delle filiere strategiche e in strumenti di rischio emessi da tali società il cui rendimento sia collegato ai predetti asset immobiliari strumentali.

–un disegno di legge per la **proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario** mediante adozione di testi unici.

In considerazione dell'avanzata fase di attuazione della riforma fiscale, al fine di poter tenere conto anche delle nuove disposizioni e di assicurare l'organicità e la completezza del quadro normativo dei

diversi settori di intervento dei testi unici già in fase di elaborazione, il disegno di legge proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro cui possono essere adottati i decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante la redazione dei testi unici, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge n. 111 del 2023, recante la delega al Governo per la riforma fiscale.

-in esame preliminare, **un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari** e concordato preventivo biennale.

Le norme introdotte prevedono, tra l'altro, a:

- una revisione del calendario fiscale;
- integrare il concordato preventivo biennale (CPB), sia in considerazione del calendario fiscale, sia con ulteriori disposizioni relative ai casi di decadenza dal concordato e in materia di acconti;
- introdurre una sanzione, fino alla sospensione dalla facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni, per i professionisti nel caso in cui la certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tax control framework) sia infedele;
- modificare le sanzioni in merito all'adempimento collaborativo, azzerandole per i contribuenti che dichiarano tutto al fisco e si comportano correttamente.

-in esame preliminare, un decreto legislativo per la **Costituzione dell'Albo Nazionale delle attività commerciali**, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività, in attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera l-bis) della legge 5 agosto 2022, n. 118.

[link al comunicato stampa](#)

ATTI DEL GOVERNO

Atto n. [157](#)

Schema Dlgs recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Termine parere al Governo: 20 luglio

Lo Schema di Dlgs è all'esame delle Commissioni riunite Lavoro e Affari sociali della Camera e Lavoro del Senato, per il parere al Governo.

Il provvedimento è stato predisposto ai sensi della delega di cui agli articoli 1 e 8 della L. 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023), relativa al recepimento della direttiva (UE) 2022/431, del 9 marzo 2022; quest'ultima ha modificato la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e ne ha esteso l'ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana .

Tra i **principi e criteri di delega** viene previsto di:

a) **apportare alla normativa vigente le modifiche necessarie ad assicurare la corretta applicazione della direttiva, in particolare attraverso la previsione di obblighi specifici del datore di lavoro**, anche in materia di formazione ovvero informazione. La definizione delle modifiche normative deve essere operata anche previa consultazione della comunità scientifica in merito ai profili relativi a formazione, protocolli, sorveglianza e monitoraggio. **L'adeguamento della normativa deve essere definito in conformità con il Piano europeo di lotta contro il cancro** – definito dalla Comunicazione della Commissione europea del 3 febbraio 2021, COM(2021) 44 final;

b) **aggiornare l'attuale sistema di sorveglianza sanitaria**, al fine di assicurare la corretta applicazione della suddetta direttiva (UE) 2022/431.

In particolare, gli articoli **gli articoli da 8 a 20** dello schema novellano il capo II del titolo IX del D.lgs. 81/2009 (TU salute e sicurezza dei lavoratori) relativo specificamente alla protezione sul lavoro da agenti cancerogeni o mutageni. In particolare, **viene prevista l'estensione dell'ambito della medesima disciplina alle sostanze tossiche per la riproduzione** (come previsto dalla Direttiva da recepire).

Altre novelle concernono – sempre al fine del recepimento della direttiva (UE) 2022/431 – i **valori limite di esposizione ad alcuni agenti nonché i valori limite biologici e le misure di sorveglianza sanitaria relativi al piombo e ai suoi composti ionici**.

[Testo dell'atto 157](#)

[Relazione illustrativa dell'atto 157](#)

Atto n. [159](#)

Schema di Dlgs recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE.

Termine parere al Governo: 20 luglio

Lo Schema di Dlgs è all'esame delle Commissioni Finanze di Camera e Senato, per il parere al Governo.

Il testo è volto al recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 (c.d. «Secondary Market Directive» o «SMD»), **relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti deteriorati**, in base alla delega di cui all'articolo 7 della L. n.15/2024 (legge di delegazione europea 2022-2023).

La direttiva mira ad aumentare il livello di armonizzazione all'interno del mercato unico, **dettando alcune regole comuni a cui i gestori e gli acquirenti di crediti deteriorati devono attenersi per operare all'interno dell'Unione** e fissando standard uniformi per garantirne l'idonea condotta e una vigilanza efficace sui gestori di crediti.

Lo Schema si compone di tre articoli e in particolare, l'art.1 **inserisce al Titolo V del Testo unico in materia bancaria e creditizia** (Dlgs 385/93) un **nuovo Capo II recante «Acquisto e gestione di crediti in sofferenza e gestori di crediti in sofferenza»**, **dopo l'articolo 114 (artt. Da 114.1 a 114.14).**

Nello specifico, l'articolo 114.1 definisce quali **crediti in sofferenza, quelli inclusi nel portafoglio di banche e altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti** (ivi compresi quelli non ivi originati ma acquistati da soggetti **diversi**) **e classificati in sofferenza secondo disposizioni attuative della Banca d'Italia**. La nuova disciplina in materia di acquisto e gestione delle sofferenze troverà applicazione con riferimento ai crediti in portafoglio non solo alle banche, ma anche ad altri intermediari abilitati alla concessione di finanziamenti.

L'articolo 2 coordina il decreto legislativo di attuazione della direttiva in materia di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati con la previsione dei gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi del TUB, come modificato dall'articolo 1 dello schema.

[Testo dell'atto 159](#)

[Relazione illustrativa dell'atto 159](#)

Atto n. [160](#)

Schema di Dlgs recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il reg. (UE) n. 537/2014, la dir. 2004/109/CE, la dir. 2006/43/CE e la dir. 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità e per l'adeguamento della normativa nazionale.

Termine parere al Governo: 20 luglio 2024

Lo Schema di Dlgs è all'esame delle Commissioni Giustizia e Finanze di Camera e Senato, per il parere al Governo.

Il provvedimento, in base alla delega di cui agli articoli 1 e 13 della L. n. 15/2024 (legge di delegazione europea 2022-2023), recepisce la direttiva (UE) 2022/2464, in materia di "rendicontazione di sostenibilità" da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. La direttiva si compone di disposizioni volte a novellare il regolamento (UE) 537/2014, sulla revisione legale dei conti di enti pubblici, e le direttive 2004/109/CE, sulle informazioni degli emittenti valori mobiliari, 2006/43/CE, sulla revisione legale dei conti, e 2013/34/UE, relativa ai bilanci delle imprese.

Lo schema si compone di 19 articoli e in particolare:

L'articolo 2 **individua l'ambito di applicazione: imprese di grandi dimensioni, nonché piccole e medie imprese quotate.** Tali imprese includono in un'apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità.

L'articolo 3 indica i soggetti tenuti alla redazione della rendicontazione individuale di sostenibilità ed elenca le informazioni che devono essere incluse. Viene prevista la possibilità, in via eccezionale, di omettere informazioni concernenti sviluppi imminenti e operazioni in corso di negoziazione qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa (opzione, lasciata dalla direttiva agli Stati membri).

Viene inoltre chiarito che **la rendicontazione di sostenibilità deve essere resa in conformità agli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea** con atto delegato.

L'articolo 4 indica i soggetti tenuti alla redazione della rendicontazione consolidata di sostenibilità ed elenca le informazioni che devono essere incluse.

L'articolo 5 disciplina il regime applicabile alle società madri *extra*-europee che abbiano generato negli ultimi due esercizi consecutivi nel territorio dell'Unione ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di euro e che abbiano società figlie o succursali stabilite nel territorio dell'Unione europea.

L'articolo 6 chiarisce il regime di pubblicità per la rendicontazione di sostenibilità, individuale o consolidata.

L'articolo 7 descrive le ipotesi e le condizioni al ricorrere delle quali le società possano essere esonerate dall'obbligo di redazione della dichiarazione individuale o di quella consolidata.

L'articolo 8 concerne l'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità.

[Testo dell'atto 160](#)

[Relazione illustrativa dell'atto 160](#)

Atto n. [164](#)

Schema di Dlgs recante recepimento della dir. (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del reg. (UE) n. 910/2014 e della dir. (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148.

Termine parere al Governo: 27 luglio 2024

Lo Schema di Dlgs è all'esame delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Trasporti della Camera e Affari costituzionali e Ambiente del Senato, per il parere al Governo.

Il provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 "relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione" (Dir. NIS II) è stato predisposto in base alla delega prevista dall'articolo 3 della L. n.15/2023 (legge di delegazione europea 2022-2023) e si suddivide in 6 Capi e 44 articoli. Le principali novità introdotte dalla direttiva sono: l'ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina; distinzione tra "soggetti essenziali" e "soggetti importanti" con l'adozione di un criterio dimensionale per la loro individuazione; la razionalizzazione dei requisiti minimi di sicurezza e delle procedure di notifica obbligatoria; la regolamentazione della divulgazione coordinata delle vulnerabilità (CVD) e le specifiche funzioni di coordinamento attribuite agli CSIRT nazionali; l'implementazione delle misure di cooperazione, al fine di sostenere la gestione coordinata a livello operativo degli incidenti e delle crisi di cybersicurezza su vasta scala.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione i soggetti operanti in settori quali la sicurezza nazionale, la pubblica sicurezza o la difesa, il contrasto, comprese la prevenzione, le indagini, l'accertamento e il perseguimento dei reati, Parlamenti e banche centrali. Il capo relativo alla vigilanza e alle sanzioni non si applica agli organi Costituzionali e di rilievo costituzionale.

In materia di cooperazione, si introduce il Gruppo di Cooperazione NIS2.

Viene previsto uno specifico apparato sanzionatorio, armonizzato a livello europeo, allo scopo di garantire una maggiore uniformità e deterrenza in tutta l'UE. Le sanzioni particolare si prevedono sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10.000.000 di euro.

In particolare, **l'articolo 9 dello Schema disciplina la Strategia nazionale di cybersicurezza** che individua gli obiettivi strategici e le risorse necessarie per conseguirli, nonché adeguate misure strategiche e normative al fine di raggiungere e mantenere un livello elevato di cybersicurezza.

La **Strategia deve comprendere** almeno:

- gli obiettivi e le priorità, che riguardano in particolare i settori di cui agli allegati I, II, III e IV;
- un quadro di governance per la realizzazione degli obiettivi e delle priorità suddetti;
- specifiche misure strategiche tra cui:

l'inclusione e la **definizione di requisiti concernenti la sicurezza informatica per i prodotti e i servizi TIC negli appalti pubblici**, compresi i requisiti relativi alla certificazione della cybersicurezza, alla cifratura e all'utilizzo di prodotti di sicurezza informatica open source;

la promozione e lo sviluppo di attività di istruzione, formazione e sensibilizzazione, di competenze e di iniziative di ricerca e sviluppo in materia di sicurezza informatica, nonché orientamenti sulle **buone pratiche e sui controlli concernenti l'igiene informatica, destinati ai cittadini, ai portatori di interessi e ai soggetti**;

il **rafforzamento dei valori di riferimento relativi alla resilienza e all'igiene informatica delle piccole e medie imprese**, in particolare quelle escluse dall'ambito di applicazione del decreto, fornendo orientamenti e sostegno facilmente accessibili per le loro esigenze specifiche.

[Testo dell'atto 164](#)

[Relazione illustrativa dell'atto 164](#)

Atto n. [165](#)

Schema di Dlgs recante attuazione della dir. (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE.

Termine parere al Governo: 27 luglio 2024

Lo Schema di Dlgs è volto a recepire la direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio, nel rispetto dei criteri di delega di cui all'articolo 5 della L. n. 15/2024 (legge di delegazione europea 2022-2023).

Il testo consta di 23 articoli più 5 allegati. Tra gli articoli si evidenziano, in particolare, i seguenti:

Art.2 Definizioni

in particolare, vengono definiti:

- a) **"soggetto critico"**: un soggetto pubblico o privato individuato nell'ambito delle categorie di soggetti che operano nei settori e sottosettori di cui all'allegato al decreto;
- b) **"resilienza"**: la capacità di un soggetto critico di prevenire, attenuare, assorbire un incidente, di proteggersi da esso, di rispondervi, di resistervi, di adattarvisi e di ripristinare le proprie capacità operative;
- d) **"infrastruttura critica"**: un elemento, un impianto, un'attrezzatura, una rete o un sistema o una parte di essi necessari per la fornitura di un servizio essenziale;

Art. 3 Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri

Vengono attribuite al presidente del Consiglio dei ministri in via esclusiva le seguenti competenze:

- a) l'alta direzione e la responsabilità generale delle politiche per la resilienza dei soggetti critici;
- b) l'adozione della strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici, sentito il Comitato interministeriale per la resilienza.

Art.5 Autorità settoriali competenti e punto di contatto unico

Vengono designate **autorità settoriali competenti (ASC)**, responsabili della corretta applicazione e dell'esecuzione delle disposizioni del decreto.

istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri **il punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU)**, la cui organizzazione sarà definita con DPCM.

Il PCU in particolare:

- assicura il **collegamento con la Commissione europea** e la cooperazione con i paesi terzi;
- assicura il **collegamento con i punti di contatto unici designati o istituiti da parte degli altri Stati membri nonché il collegamento tra le ASC e le autorità competenti designate;**
- si **coordina, istituendo apposito tavolo, con la Commissione interministeriale tecnica di difesa civile** di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 gennaio 2013, **con il Dipartimento della Protezione civile e con gli altri organismi nazionali competenti in materia di resilienza nazionale;**
- riceve le notifiche degli incidenti ai sensi dell'articolo 16 (Notifica degli incidenti).

Art. 6 Strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici

Il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di una consultazione aperta ai portatori di interesse, sentito il CIR e tenuto conto della strategia nazionale per la cybersicurezza, **adotta la strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici, entro il 17 luglio 2025 e, successivamente, la aggiorna almeno ogni quattro anni.**

Art. 7 Valutazione del rischio da parte dello Stato

Il **PCU, entro il 17 luglio 2025 e, successivamente, quando necessario e, in ogni caso, almeno ogni quattro anni,** acquisite le valutazioni del rischio da parte delle ASC per i settori di competenza, **redige la valutazione del rischio dello Stato.**

Art. 8 Individuazione dei soggetti critici

Le ASC **individuano per ciascun settore e sottosettore di cui all'allegato 2 i soggetti ritenuti critici entro il 17 gennaio 2026 e li comunicano al PCU. Con DPCM, sentito il CIR, entro il 17 luglio 2026, è adottato l'elenco dei soggetti critici individuati** (Il decreto non è soggetto a pubblicazione ed è escluso dall'accesso).

Entro trenta giorni dall'adozione dell'elenco, il PCU notifica ai soggetti che vi compaiono che i medesimi sono stati individuati come soggetti critici.

Art. 13 valutazione del rischio dei soggetti critici

I soggetti **critici effettuano una valutazione del rischio entro nove mesi** dal ricevimento della notifica del PCU e, successivamente, quando necessario e, in **ogni caso, almeno ogni quattro anni**, basandosi sulla valutazione del rischio dello Stato e su altre fonti di informazioni rilevanti. Ai fini della valutazione del rischio i soggetti critici individuano le proprie infrastrutture critiche.

Tra i settori e sottosectori critici individuati negli allegati al decreto:

energia/teleriscaldamento e teleraffrescamento; trasporti/trasporto ferroviario e trasporto su strada.

[Testo dell'atto 165](#)

[Relazione illustrativa dell'atto 165](#)

CONFERENZE STATO – REGIONI E UNIFICATE



**Esiti e argomenti
oggetto di recenti
Conferenze Stato -
Regioni e Unificate al
28 giugno 2024**

Le Conferenze Stato-Regioni e Unificate si sono riunite il 27 giugno scorso, con all'ordine del giorno, tra l'altro, i seguenti argomenti:

Conferenza Stato-Regioni

Intesa, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di riparto delle risorse per la gestione degli uffici RUNTS – Annualità 2023 e 2024.

Parere, ai sensi del punto 2 della delibera CIPRESS del 28 gennaio 2015, n. 10, sulla proposta di riprogrammazione del Programma operativo complementare (POC) Legalità 2014-2020.

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da una esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dell'articolo 1, commi 140 e 144, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché della sentenza della Corte costituzionale 7 marzo 2018, n. 74, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro del turismo, recante "Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro del turismo, 12 gennaio 2022, n. 4". PNRR misura M2C2- I 4.1 – *sub* investimento. 4.1.1 – Ciclovie turistiche.

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dell'articolo 1, commi 140 e 144, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché della sentenza della Corte costituzionale 7 marzo 2018, n. 74, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro del turismo, recante "Assegnazione e riparto delle risorse a legislazione vigente destinate alla realizzazione di interventi di ciclovie appartenenti al Sistema nazionale di ciclovie turistiche".

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, nonché della direttiva (UE) 2023/959 del 10 maggio 2023 e della Decisione (UE) 2015/1814 del 6 ottobre 2015.

Conferenza Unificata

Intesa, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e della sentenza della Corte costituzionale del 19 dicembre 2012, n. 297, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, recante "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante "Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca".

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica".

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il riparto, ai sensi dell'articolo 1, comma 474, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 473 della medesima legge, relative all'annualità 2023.

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante "Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali".

In relazione alla riunione delle Conferenze Stato-Regioni e Unificata del 14 giugno scorso, con all'ordine del giorno i seguenti argomenti, si evidenziano gli esiti:

Conferenza Stato-Regioni

Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sulla proposta di riparto del Fondo destinato al co-finanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici delle Amministrazioni centrali e regionali, annualità 2024. **(Parere reso)**

Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 3462 del 9 marzo 2022, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale n. 8019 del 19 aprile 2023, per la ripartizione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, per l'annualità 2024, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. **(Sancito accordo)**

Parere, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera a), n. 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione della variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del Fiume Po. **(Parere reso)**

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 664, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", sullo schema di decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente l'utilizzo delle risorse del Fondo per le foreste italiane, annualità 2024-2026, per la realizzazione di un "Piano di attività per la gestione del Sistema Informativo Forestale Nazionale – SINFor". (**Sancita Intesa**)

[Documento delle Regioni consegnato nella seduta](#)

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 664, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", sullo schema di decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente l'utilizzo delle risorse del Fondo per le foreste italiane, annualità 2024-2026, per la concessione di un contributo alle Regioni e alle Province autonome per la redazione o l'aggiornamento dei programmi forestali regionali, attraverso l'adozione dei "piani forestali di indirizzo territoriale". (**Rinvio**)

Conferenza Unificata

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione". (**Parere reso**)

[Documento delle Regioni consegnato nella seduta](#)

Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 214, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sullo schema di decreto che dispone l'"Utilizzo delle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per la promozione di iniziative e progetti per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità da realizzare nel Comune di Caivano, di cui all'articolo 1, comma 213, lettera h), della legge 30 dicembre 2023, n. 213". (**Parere reso**)

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica". (**Rinvio**)

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante "Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale". (**Parere reso**)

[Documento delle Regioni consegnato nella seduta](#)

[Esiti Conferenza Stato-Regioni del 14 giugno 2024](#)

[Esiti Conferenza Unificata del 14 giugno 2024](#)

ATTI EUROPEI

Provvedimento	Iter
<p>Proposta di direttiva sul miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini («direttiva sui tirocini»)</p> <p>COM(2024) 132 final</p>	<p>È all'esame delle Commissioni Politiche UE della Camera e Lavoro del Senato (ai fini della verifica ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) la Proposta COM(2024) 132 final. di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini («direttiva sui tirocini») La proposta introduce, in particolare, misure finalizzate a garantire che i tirocini non servano per nascondere posti di lavoro stabili. In particolare, al fine di stabilire se un presunto tirocinio costituisca un rapporto di lavoro regolare, le autorità competenti sono chiamate ad effettuare una valutazione complessiva dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'assenza di una componente significativa di apprendimento o formazione nel presunto tirocinio;- la durata eccessiva del presunto tirocinio o dei presunti tirocini multipli e/o consecutivi presso lo stesso datore di lavoro da parte della stessa persona;- livelli equivalenti di mansioni, responsabilità e intensità del lavoro per i presunti tirocinanti e per i dipendenti regolari in posizioni comparabili presso lo stesso datore di lavoro;- il requisito di un'esperienza lavorativa precedente per i candidati al tirocinio, acquisita nello stesso settore di attività o in un settore analogo in assenza di una giustificazione adeguata;- una percentuale elevata di presunti tirocini rispetto ai rapporti di lavoro regolari presso lo stesso datore di lavoro;- un numero significativo di presunti tirocinanti presso lo stesso datore di lavoro che hanno completato due o più tirocini o hanno avuto rapporti di lavoro regolari nello stesso settore di attività o in un settore analogo prima dello svolgimento del presunto tirocinio. <p>Gli Stati membri dovranno, inoltre, fissare un limite che indichi la durata eccessiva dei tirocini e che servirà come possibile parametro di valutazione per le autorità competenti.</p> <p>La proposta prevede altresì la possibilità per i rappresentanti dei lavoratori di impegnarsi per conto dei tirocinanti a tutela dei loro diritti e obbliga gli Stati membri a garantire la presenza di canali attraverso i quali i tirocinanti possano denunciare pratiche scorrette e cattive condizioni di lavoro.</p>

Per informazioni rivolgersi a:

- arch. Samanta Ricco (tel. 02.88.12.95.88; cell. 331.6201640, e-mail: s.ricco@assimpredilance.it).

Il presente documento è stato inviato tramite posta elettronica ad ogni singola impresa.

Ricordiamo che è possibile aggiungere e/o modificare gli indirizzi su cui ricevere le nostre notizie, scrivendo a comunicazione@assimpredilance.it.

La notizia è reperibile dal 1° luglio 2024 sul nostro portale, all'indirizzo www.assimpredilance.it